



# Tutela assicurativa per studenti e personale scolastico / **Stabilizzata**

ID 24451 | 19 agosto 2025

Stabilizzata dall'anno scolastico e accademico 2025/2026 la misura della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

La novità è prevista dall'articolo 2-ter della [Legge 30 luglio 2025, n. 109](#) (GU 1\* agosto 2025 n. 177), di conversione del [Decreto Legge 24 giugno 2025 n. 90](#), recante "Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute".

L'emendamento al [D.L. n. 90/2025](#), inserito durante l'iter parlamentare rende pertanto strutturale la previsione della copertura assicurativa Inail contro gli infortuni per tutti gli studenti e il personale docente e non docente per ogni attività e in tutti gli istituti di istruzione d'Italia introdotta nel nostro ordinamento dal cosiddetto Decreto Lavoro (art. 18 del [D.L. n. 48/2023](#), convertito con modificazioni dalla [legge n. 85/2023](#)) e prorogato dal Decreto Omnibus (art. 9 del [D.L. n. 113/2024](#), convertito nella [legge n. 143/2024](#)).

Per l'attuazione della norma si stabilisce una copertura finanziaria crescente. Sono 5 i milioni di euro stanziati per l'ultimo quadrimestre del 2025, più che raddoppiati nel 2026; dal 2027 stimate coperture via via in aumento fino a raggiungere i 13,03 milioni di euro dal 2034.

...

#### [Decreto Legge 24 giugno 2025 n. 90](#)

**Art. 2-ter** (Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2025/2026).

1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all'articolo 18, comma 4-bis, del [decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 luglio 2023, n. 85](#), dopo le parole: "per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024/2025" sono aggiunte le seguenti: "**e a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026**".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5,01 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, in 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, in 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, in 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, in 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, in 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, in 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e in 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a un milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 4,01 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, mediante riduzione di 5,73 milioni di euro per il medesimo anno del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

## Fonti

[Decreto-Legge 24 giugno 2025 n. 90](#)  
[Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48](#)

## Collegati

[Decreto-Legge 24 giugno 2025 n. 90](#)  
[Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48](#)

## Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
0.0	19.08.2025	---

## Note Documento e legali

[certifico.com](https://www.certifico.com)

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2025

©Copia autorizzata Abbonati

ID 24451 | 19.08.2025

Permalink: <https://www.certifico.com/id/24451>

[Policy](#)

